Convenzione Quadro	
tra	
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	
Direzione centrale Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile	
e	
l'Università degli Studi di Trieste	
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dall'Assessore	
regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, dott.	
Fabio Scoccimarro, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale	
n. 1898 del 7 dicembre 2022, domiciliato per la sua funzione presso la sede	
legale della Regione, p.zza Unità d'Italia 1, di seguito denominata anche	
"Regione", e l'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Magnifico	
Rettore prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine il 17 giugno 1965, il quale	
interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato	
alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione	
del 27 gennaio 2023 e domiciliato per la sua funzione presso la sede legale	
dell'Università medesima, Piazzale Europa n. 1 – Trieste, di seguito	
denominata anche "Università" o "Ateneo",	
Premesso che:	
- La Regione Friuli Venezia Giulia nell'assolvimento dei compiti	
istituzionali interviene in materie complesse e articolate, quali quelle	
dell'ambiente e dell'energia, caratterizzate da scenari e situazioni in	
rapida evoluzione che richiedono particolari conoscenze scientifiche e	
tecniche, non sempre reperibili tra le risorse e professionalità interne;	
- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la	

promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e	
dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei	
diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo	
sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;	
- in coerenza con gli obiettivi per il 2030 dell'Unione Europea in	
materia di ambiente, energia e clima, la Regione intende perseguire	
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso l'avvio di	
una strategia capace di valorizzare la posizione geografica, i patrimoni	
e le eccellenze sapendo selezionare le proposte da cui trarre il	
massimo beneficio nell'ambito dello sviluppo sostenibile e	
dell'economia verde;	
- è intendimento della Regione sviluppare con gli Enti universitari della	
Regione iniziative comuni e collaborazioni per il conseguimento delle	
proprie finalità, mediante convenzioni, contratti e accordi e che tale	
azione sinergica è di interesse dell'Università che vanta nel settore	
ambientale ed energetico vaste conoscenze scientifiche;	
Tutto ciò premesso	
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Università degli Studi di	
Trieste, di seguito denominate anche "le Parti", si impegnano, nel rispetto	
delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente	
opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di	
rispettiva afferenza, e convengono e stipulano quanto di seguito.	
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente	
Convenzione Quadro.	
Articolo 1	

Oggetto	
1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e	
per quanto di competenza, a promuovere, sviluppare e consolidare	
opportunità e iniziative di collaborazione negli ambiti afferenti le materie	
"ambiente", "energia" e "sviluppo sostenibile", in particolare mediante	
iniziative sinergiche che mirino alla:	
a) attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche	
con la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse	
finanziarie;	
b) attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività scientifica	
ritenuta di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale anche con la	
messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;	
c) attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività di formazione	
negli ambiti di rispettiva competenza;	
2. Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture	
didattiche, scientifiche e di servizio di entrambe le Parti proporre le iniziative	
di collaborazione riconducibili al presente articolo.	
Articolo 2	
Accordi attuativi	
1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno, di volta in	
volta, regolate da specifici accordi attuativi, posti in essere dalle strutture	
interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività	
concordata, che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.	
2. Per l'Università degli Studi di Trieste, gli accordi attuativi dovranno essere	
sottoposti all'attenzione degli Organi per una approvazione preliminare nei	

anci muoviati dall'ant 52 dal Dagalamanta di Atamaa man l'amministrazione la
casi previsti dall'art. 52 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilità.
3. Gli accordi attuativi disciplineranno i termini e le modalità dei rispettivi
impegni, e in particolare:
a) le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna
Parte, nonché le loro modalità esecutive;
b) la durata, che non potrà eccedere i sei mesi successivi alla scadenza della
presente Convenzione;
c) l'impiego del personale, incluso quanto attiene alla sua sicurezza e
protezione sanitaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 5;
d) la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, l'utilizzazione dei rispettivi
locali e delle strumentazioni (con particolare riguardo per la gestione degli
impianti informatici e telematici), nonché la messa a disposizione delle
utenze e dei servizi tecnici necessari al funzionamento delle strutture;
e) in relazione ai risultati delle collaborazioni, le quote, le modalità di
protezione dei risultati e di ripartizione dei relativi oneri, le modalità di
sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti, fermo restando quanto previsto
dall'art. 4;
f) le eventuali disposizioni integrative in materia di riservatezza e di
trattamento dei dati personali.
4. In caso di recesso dalla Convenzione, gli impegni assunti nell'ambito
degli Accordi attuativi in corso di esecuzione dovranno essere comunque
portati a compimento, salvo diverso accordo tra le Parti.
5. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative,
che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi

 mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero
 per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di
divulgazione scientifica.
 6. Nel caso gli accordi attuativi siano a titolo oneroso, essi dovranno rientrare
nella tipologia prevista dalla normativa sui contratti pubblici nonché attenersi
alle fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico
vs. privato disciplinate dalla legge, e dovranno comunque essere riconducibili
alle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:
- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di
interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari,
cicli di conferenze;
- attività di terza missione.
Articolo 3
Responsabili della Convenzione
 Responsabili della Convenzione  1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione,
*
1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione,
1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione,  le Parti designano ciascuna un referente, con il compito di definire
1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione,  le Parti designano ciascuna un referente, con il compito di definire  congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la
1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione,  le Parti designano ciascuna un referente, con il compito di definire  congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la  realizzazione.
1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti designano ciascuna un referente, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.  2. Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare
1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti designano ciascuna un referente, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.  2. Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene
1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti designano ciascuna un referente, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.  2. Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nella prof. Ilaria Garofolo.
1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti designano ciascuna un referente, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.  2. Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nella prof. Ilaria Garofolo.  Per la Regione il referente è il Direttore della Direzione centrale Difesa
1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti designano ciascuna un referente, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.  2. Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nella prof. Ilaria Garofolo.  Per la Regione il referente è il Direttore della Direzione centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, ing. Massimo Canali.

entro trenta giorni con comunicazione scritta.	
Articolo 4	
Attività in collaborazione	
1. Le Parti possono concordare, attraverso gli accordi attuativi, la	
realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad	
attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel	
rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.	
2. Ciascuna Parte concede all'altra in uso gratuito il proprio bagaglio	
 cognitivo pregresso, nel contesto e nei limiti, anche di durata, delle	
collaborazioni disciplinate dagli accordi attuativi.	
3. Ciascuna Parte rimane titolare esclusiva dei risultati conseguiti	
autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle collaborazioni	
di cui agli accordi attuativi.	
4. Qualora lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di	
protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale e Intellettuale, il	
regime dei risultati sarà quello della comproprietà, secondo le quote di	
compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo	
fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali abbiano svolto	
l'attività di ricerca.	
5. Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei	
risultati conseguiti congiuntamente.	
Articolo 5	
Coperture assicurative e sicurezza	
1. Ciascuna Parte rimane responsabile per i danni subiti dal proprio personale	
e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a	

qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è	
tenuta al risarcimento del danno.	
2. L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria	
responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle	
apparecchiature in uso e/o consegna da parte di Controparte, sia contro il	
rischio degli infortuni del proprio personale e degli	
studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento	
delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali	
della Regione.	
3. La Regione si impegna a garantire analoghe coperture assicurative R.C.T.	
ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo	
impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali	
dell'Università.	
4. Le Parti assicurano che i soggetti partecipanti alle attività di cui alla	
presente Convenzione Quadro si uniformeranno alle disposizione di legge e	
regolamentari per i luoghi di lavoro, in particolare quelle in materia di	
sicurezza, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori	
di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.	
5. Il personale di una delle Parti, che si recasse presso la sede dell'altra per lo	
svolgimento delle attività in collaborazione, sarà tenuto ad uniformarsi ai	
regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso	
l'altra Parte, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con	
riguardo al D.lgs. n. 81/2008 citato. Il personale potrà essere edotto, anche a	
mezzo di appositi atti informativi, della norme disciplinari e di	
 comportamento vigenti presso la Parte ospitante, e potrà essere chiamato a	

sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni in merito che la	
Parte ospitante ritenesse di dovere effettuare.	
Articolo 6	
Riservatezza e pubblicazioni	
1. Ciascuna Parte si impegna a non portare a conoscenza di terzi	
informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato	
riguardanti l'altra Parte, di cui venisse a conoscenza in forza della	
Convenzione.	
2. Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi	
autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria,	
ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei	
propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il	
contributo dell'altra Parte.	
3. Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi	
congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà	
pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove	
sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC	
dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a	
strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà	
intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.	
4. Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte	
all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati	
dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC	
all'altra Parte.	
5. In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle	

specifiche attività operative di ricerca, di carattere scientifico, di natura	
formativa o di terza missione, di cui alla Convenzione, dovrà essere	
menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività	
medesime.	
Articolo 7	
Codici di comportamento e Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	
1. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi al contenuto del	
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 16	
aprile 2013, n. 62.	
2. Il personale della Regione deve altresì uniformarsi al contenuto dei	
seguenti atti, consultabili sul sito istituzionale nella sezione	
"Amministrazione trasparente":	
a) Codice di comportamento dei dipendenti regionali, approvato con Decreto	
del Presidente della Regione n. 0153/Pres del 21 novembre 2022;	
b) Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Anno 2022, approvato	
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1322 del 16 settembre 2022, ai	
sensi dell'art. 6 del DL 80/2021, convertito con legge 113/2021;	
3. Il personale dell'Università infine deve uniformarsi al contenuto dei	
seguenti atti, parimenti consultabili sul sito istituzionale nella sezione	
"Amministrazione trasparente":	
c) Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, approvato	
dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 6	
del DL 80/2021, convertito con legge 113/2021;	
d) Codice etico e di comportamento dell'Università.	
Articolo 8	

December the december of a second	
Durata, inadempimento e recesso	
1. La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di	
sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per ulteriori periodi triennali, con	
scambio di comunicazioni a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della	
scadenza.	
2. Ciascuna Parte potrà recedere motivatamente dalla Convenzione, per	
ragioni intervenute non previste né prevedibili al momento della	
sottoscrizione.	
3. La violazione dell'art. 6 comma 1 costituisce giusta causa di recesso dalla	
Convenzione.	
4. Il recesso deve essere comunicato, a mezzo PEC, con un preavviso di	
almeno trenta giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 comma 4, le	
parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna	
somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a	
seguito dell'intervenuto recesso.	
5. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora	
l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di	
impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.	
Articolo 9	
Limitazione di responsabilità	
1. La Regione non assume obbligazioni per conto dell'Università né la	
rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio,	
salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università. Parimenti	
l'Università non si assume le obbligazioni della Regione né la rappresenta,	
agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi	

sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.	
2. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sulle obbligazioni contratte dalla	
Regione e parimenti è esclusa ogni garanzia della Regione sulle obbligazioni	
dell'Università.	
Articolo 10	
Dati personali	
1. Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che	
saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente	
Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare	
autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano a	
trattare i dati personali, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi	
all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in	
conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs.	
196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018.	
Articolo 11	
Controversie	
1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non	
altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.	
Articolo 13	
Registrazione e oneri	
1. La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per	
l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e risulta pertanto priva di	
contenuto economico ad essa direttamente riferibile.	
2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 –	
Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della Parte	
	2. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sulle obbligazioni contratte dalla Regione e parimenti è esclusa ogni garanzia della Regione sulle obbligazioni dell'Università.  Articolo 10  Dati personali  1. Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano a trattare i dati personali, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs.  196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018.  Articolo 11  Controversie  1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.  Articolo 13  Registrazione e oneri  1. La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e risulta pertanto priva di contenuto economico ad essa direttamente riferibile.  2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 —

richiedente la registrazione.	
 3. L'Università assolve l'imposta di bollo in modo virtuale – Autorizzazione	
 n. 410481 del 1993 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione	
 Regionale di Trieste.	
****	
L'Assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo	
sostenibile	
Dott. Fabio Scoccimarro	
****	
Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste	
Prof. Roberto Di Lenarda	